

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI

ID 1657





CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.
- d) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;



- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 6538249DBF;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato Tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:
 - a) Servizi di manutenzione di apparati /feature relativi al Sistema Informativo della Fiscalità e ai Dipartimenti degli Affari Generali e del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quali
 - 1) manutenzione ordinaria per 36 mesi decorrenti dalla data di Avvio del Servizio, consistente in servizi di manutenzione preventiva e programmata, correttiva ordinaria e evolutiva in caso di necessità di aggiornamenti firmware;
 - 2) interventi di manutenzione del cablaggio delle sedi dei Dipartimenti



- degli Affari Generali e del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze da svolgersi nell'arco di 36 mesi decorrenti dalla data di Avvio del Servizio;
- 3) manutenzione correttiva straordinaria da svolgersi nell'arco di 36 mesi decorrenti dalla data di Avvio del Servizio;
 - 4) servizi aggiuntivi in caso di traslochi, da svolgersi nell'arco di 36 mesi decorrenti dalla data di Avvio del Servizio;
 - 5) servizi professionali, da svolgersi nell'arco di 36 mesi decorrenti dalla data di Avvio del Servizio;
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
 3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico.
 4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
 5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione di quanto indicato nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsto nei Piani di Lavoro.
 6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione e di Sogei presso cui sono dislocate le apparecchiature oggetto dei servizi, come riportato al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico.
 7. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.
 8. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Unico dei Servizi, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di Avvio del Servizio". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.



3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Il Fornitore si impegna ad assicurare che, prima della Data di avvio del Servizio e a propria cura e spese, i Responsabili delle Strutture di Coordinamento e di assistenza tecnica svolgano attività di affiancamento coi i responsabili della Committente per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, presso la sede della Committente.

Tale attività di affiancamento verrà svolta presso la sede della Sogei, al fine di consentire al Fornitore, e quindi ai suoi Responsabili, di:

 - partecipare a sessioni informative organizzate insieme ai responsabili Sogei, per prendere atto delle configurazioni del parco apparati oggetto dei servizi richiesti;
 - effettuare sopralluoghi presso le sedi ove sono installate le apparecchiature interessate ai servizi oggetto della fornitura;
 - raccogliere informazioni finalizzate alla predisposizione e all'organizzazione della struttura di assistenza e manutenzione;
 - predisporre, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente Contratto e prima della Data di Avvio del Servizio, l'integrazione tra i sistemi per la gestione dei malfunzionamenti del Fornitore con quelli in uso presso ciascuna Amministrazione, nonché lo sviluppo delle componenti software necessarie ad assicurare l'interoperabilità tra il proprio sistema di gestione degli interventi e i due sistemi, SIGMA e Remedy, in uso presso l'Amministrazione.
5. Si precisa che, nei due mesi decorrenti dalla data della stipula il Fornitore potrà affiancare l'impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
6. L'Impresa si impegna, altresì, ora per allora, negli ultimi 20 (venti) giorni solari di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, a fornire il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.



2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. Le licenze d'uso dei prodotti software (es. eventuali nuove release delle feature SW oggetto di manutenzione specifica, o delle licenze/firmware associate ai relativi apparati HW in manutenzione), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a.1), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla data dell'intervento di aggiornamento effettuato; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.
2. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.



3. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
4. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 1), 2), 4), 5), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute in termini di servizi, è pari a Euro 3.067.070,00 (tremilionisessantasettemilasettanta/00).
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva straordinaria di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 3), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute in termini del servizio, è pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi aggiuntivi in caso di traslochi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 4), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 150 (centocinquanta) Giorni Persona.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi professionali di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 5), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 300 (trecento) Giorni Persona.
5. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, diano indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di stipula del Contratto, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà



all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del Contratto, dovrà consegnare alla Committente, pena l'applicazione delle penali, il "Piano di Lavoro" contenente
 - le date previste per la costituzione della struttura di coordinamento centrale e per le strutture territoriali di assistenza tecnica e magazzini di parti di ricambio;
 - la calendarizzazione delle attività di presa in carico di tutti gli apparati oggetto del presente contratto;
 - la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento sul cablaggio, servizio a plafond o servizio professionale preventivato almeno per il mese successivo, come oggetto delle prestazioni contrattuali;
 - i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.



3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna ad aggiornare e consegnare mensilmente, in base alle richieste della Committente, il Piano di Lavoro aggiornato con l'indicazione degli eventuali servizi professionali e dei servizi di manutenzione straordinaria richiesti, pena l'applicazione delle penali.
4. Il Piano di Lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnarlo alla Committente stessa nel termine di 5 (cinque) giorni solari decorrente dalla data di richiesta modifiche, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

ARTICOLO 10 S

RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Committente e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a consegnare entro 3 giorni, pena l'applicazione delle penali, i *curricula* (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali con le certificazioni richieste di cui al Capitolato Tecnico, ove la Committente e/o l'Amministrazione ne facciano esplicita richiesta.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, per mancanza delle caratteristiche minime richieste in conformità con il Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.



7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

INTRODUZIONE NUOVI APPARATI E APPARATI EOL, EOS

1. La Committente si riserva, in base alle proprie esigenze specifiche, di modificare mensilmente le quantità di apparati oggetto del servizio di manutenzione ordinaria, a canone, di cui all'art.1S comma a.1), in aumento o in diminuzione, nei limiti complessivi dei servizi di cui ai precedenti articoli 1S (comma 4) e 5S.
2. La Committente si riserva, in base alle proprie esigenze specifiche di nuovi servizi di manutenzione apparati del tipo di cui all'art.1S comma a.1), entro il perimetro del massimale contrattuale, di richiedere l'introduzione nell'oggetto del contratto di apparati di modelli diversi da quelli previsti a gara e inclusi nella classificazione di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico. In tal caso l'Impresa si obbliga alla presa in carico degli apparati del nuovo modello richiesto (e le corrispondenti quantità) con la seguente procedura:
 - a. al nuovo modello di apparato verrà associata una delle classificazioni di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico, corrispondente in termini di funzionalità ad una delle 18 famiglie individuate e alla specifica classe X.Y il cui canone mensile corrisponde ad un dodicesimo del 10% del "valore di sostituzione" dell'apparato,
 - b. nel caso in cui non sia possibile individuare una classe del tipo X.Y il cui canone mensile corrispondente sia pari ad un dodicesimo del 10% del "valore di sostituzione" dell'apparato, sarà creata una specifica nuova classe del tipo X.Y, individuata da numerazione progressiva rispetto a quelle già esistenti e con canone mensile associato corrispondente pari ad un dodicesimo del 10% del "valore di sostituzione" dell'apparato.



3. Per la definizione del “valore di sostituzione” si intende il prezzo di mercato, IVA esclusa, di un apparato nuovo, con caratteristiche tecniche e prestazionali equivalenti a quello oggetto di introduzione e tale valore sarà determinato come segue:
 - a. il “valore di sostituzione” sarà proposto dalla Committente/Amministrazione in base al prezzo di acquisto dell’apparato e rivalutato annualmente secondo l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo, tale prezzo è da intendersi escluso di qualunque servizio o prestazione (ad es: assistenza e manutenzione, consegna, installazione);
 - b. nel caso non sia disponibile/documentabile l’informazione di cui al punto precedente, il Fornitore si impegna a proporre, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, pena l’applicazione di penali, il “valore di sostituzione” del modello di apparato da introdurre facendo riferimento ai prezzi di apparati analoghi previsti nelle più recenti convenzioni Consip e, in subordine, Accordi Quadro e nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (laddove si tratti di iniziative scadute, il Fornitore potrà aggiornare tale riferimento in base alla variazione dei prezzi al consumo relativa al periodo intercorso dalla scadenza dell’iniziativa);
 - c. l’Amministrazione potrà effettuare dei rilievi sul “valore di sostituzione” proposto dall’Impresa e individuato con il metodo di cui al punto precedente e richiedere eventuali adeguamenti di prezzo.
4. La procedura di introduzione nel contratto di nuovi modelli di apparato in base alla determinazione del “valore di sostituzione” di cui al precedente comma 3 dovrà concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale della Committente pena l’applicazione di penali di cui al successivo 14S.
5. L’impresa si impegna ad assicurare, salvo diversa richiesta di cessazione del servizio da parte della Committente, la manutenzione degli apparati anche nel caso per cui venga a mancare il supporto da parte del produttore (EoL/EoS del modello di apparato). In tal caso, il servizio di manutenzione potrà prevedere, con l’autorizzazione della Committente, componenti opportunamente ricondizionate.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - con riferimento al servizio di manutenzione e agli interventi sul cablaggio di cui all’art.1S comma 1 lett. a.1) e a.2), entro 20 (venti) giorni decorrenti dal termine del bimestre di riferimento.
 - con riferimento al servizio di manutenzione correttiva straordinaria di cui all’art.1 S comma 1 lett. a.3), entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di conclusione dell’intervento effettuato.
 - con riferimento al servizio aggiuntivo in caso di traslochi di cui all’art.1 S comma 1 lett. a.4), entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla data di conclusione dell’erogazione del servizio.
 - con riferimento ai servizi professionali di cui all’art. 1S comma 1 lett. a.5), entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla data di conclusione dell’erogazione del servizio.



3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio" da parte del Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. Per quanto attiene gli indicatori di qualità indicati al paragrafo 7.2 del Capitolato tecnico, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore, la Committente, per ciascun indicatore applicherà le penalità previste, come riportate al successivo 14S.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001



1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

ARTICOLO 14 S PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo oltre i 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del contratto, per l'efficace operatività del colloquio tra la componente client da realizzarsi a cura dell'Impresa ed il sistema di gestione dei malfunzionamenti, SIGMA o altro, (di cui al par. 4.2. del Capitolato Tecnico), la Committente applicherà una penale di Euro 1.000,00= (mille/00).
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso a seguito dei rilievi mossi dalla Committente, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 250,00 = (duecentocinquanta/00).
3. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", la Committente applicherà una penale pari a pari a € 250,00 = (duecentocinquanta/00).
4. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data indicata nel Piano di Lavoro approvato alla stipula del contratto, per la creazione della struttura di coordinamento e pianificazione centrale di cui al paragrafo 5.5. del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale di Euro 1.000,00= (mille/00).
5. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data indicata nel Piano di Lavoro per la creazione della struttura territoriale di assistenza tecnica e magazzini di parti di ricambio relative agli apparati forniti, di cui al paragrafo 5.5. del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale di Euro 1.000,00= (mille/00).
6. **Competenza e capacità delle risorse professionali.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, oltre i 3 giorni lavorativi, rispetto alla richiesta del Committente dei *curricula e delle certificazioni* dei referenti e delle figure professionali, la Committente applicherà una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
7. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla comunicazione via fax da parte della Committente, di cui all'art. 5 G "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive, per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art.



- 10 S “Risorse impiegate”, motivata dalla mancanza delle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico”, la Committente applicherà una penale pari a € 150,00 = (centocinquanta/00).
8. **Tempi di ripristino per i servizi di manutenzione ordinaria** Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione ordinaria, di cui al precedente art. 1S comma a) 1., si verifichi un ritardo rispetto ai termini di ripristino per la risoluzione dei malfunzionamenti HW o SW indicati al 4.3.7 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,0375 per mille dell’importo netto complessivo contrattuale dei servizi di manutenzione ordinaria (art. 1S comma a) 1.), per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto alla soglia (per SLA A o SLA B), nella finestra di erogazione del servizio di manutenzione.
9. Nell’ipotesi di necessità di sostituzione degli apparati, qualora l’Impresa non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari a quella di cui al punto precedente per ogni macchina malfunzionante e non sostituita, per ogni ora di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e oltre la soglia offerta.
10. **Tempi di ripristino per gli interventi sul cablaggio.** Nell’ipotesi in cui, nell’ambito degli interventi sul cablaggio, di cui al precedente art. 1S comma a) 2., si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la risoluzione dei malfunzionamenti indicati al 4.3.5.1 del Capitolato Tecnico, per le tre diverse tipologie di intervento (Base, Express, Evolutivo), come classificato dalla Committente, la stessa applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,125 per mille dell’importo netto complessivo contrattuale offerto per gli interventi sul cablaggio, per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto alla soglia indicata in funzione della tipologia di intervento, nella finestra di erogazione del servizio.
11. **Introduzione di nuovi apparati** Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, oltre le soglie indicate nelle attività di cui al 11S relativamente alla procedura di introduzione nel contratto di nuovi modelli di apparati da prendere in manutenzione, la Committente applicherà una penale pari a € 50,00 = (cinquanta/00).
12. **PIANO QUALITA’- Capacità delle risorse.** Nel caso di figure professionali non ritenute adeguate secondo il valore di soglia limite concordato per l’indicatore “IQG01 – Competenza e capacità delle risorse professionali”, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 200,00 = (duecento/00).
13. **PIANO QUALITA’- Mancato rispetto di una scadenza temporale.**
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’erogazione di servizi rispetto al valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQG02 – Rispetto delle scadenze temporali”, la Committente applicherà una penale pari a € 1000,00 = (mille/00)
14. **PIANO QUALITA’- Attivazione degli interventi.**
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’attivazione degli interventi, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IGQ03 – Attivazione degli interventi”, la Committente applicherà una penale pari a € 200,00 = (duecento/00).
15. **PIANO QUALITA’- Turn over delle risorse chiave sostituite su richiesta del Fornitore.** Per ogni risorsa chiave sostituita su iniziativa del Fornitore eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IGQ04 – Turn over del personale”, la Committente applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).



16. **PIANO QUALITA'- Rilievi sulla Fornitura.** Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia limite fissato per l'indicatore "IQOR01 – Rilievi sulla fornitura", la Committente applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
17. **PIANO QUALITA'- Indicatori di qualità dei servizi di manutenzione apparecchiature con SLA di classe A.** In caso di mancato rispetto del valore soglia previsto per l'indicatore "IQM01 – Manutenzione apparecchiature con SLA di classe A", la Committente applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
18. **PIANO QUALITA'- Indicatori di qualità dei servizi di manutenzione apparecchiature con SLA di classe B.** In caso di mancato rispetto del valore soglia previsto per l'indicatore "IQM02 – Manutenzione apparecchiature con SLA di classe B", la Committente applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
19. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" La Committente si riserva di applicare tale penale per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 2% (due per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
 - ii. immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 2% (due per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
20. In caso di mancato adeguamento dell'organico delle risorse messe a disposizione della Committente rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, la Committente applicherà all'Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari a quanto indicato al precedente punto 8, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il contratto.
21. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
23. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
24. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il



credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

25. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € 3.217.070,00 = (tremilioniduecentodiciassettemilasettana/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____) *< ove presenti >*, così suddiviso:
 - le attività di manutenzione ordinaria, interventi sul cablaggio, servizi aggiuntivi in caso di traslochi e servizi professionali di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettere a.1), a.2), a.4) e a.5), pari all'importo massimo di € 3.067.070,00 = (tremilionisessantasettemilasettanta/00)
 - l'attività di manutenzione correttiva straordinaria, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a.3), è erogata a tempo e a spesa sulla base di specifici preventivi approvati e comunque nel limite del plafond pari a € 150.000,00 = (centocinquantamila/00)*< ove presenti >* Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).
2. Per i servizi di manutenzione ordinaria il corrispettivo complessivo a canone verrà determinato in base all'Offerta Economica di gara del Fornitore, relativa ai canoni mensili unitari per le diverse famiglie di apparati/feature SW e in base alle reali consistenze di apparati/feature SW come indicate dalla Committente a seguito della stipula del contratto e periodicamente aggiornate nella revisione mensile del "Piano di Lavoro".
3. Per gli interventi sul cablaggio i corrispettivi verranno corrisposti in base al prezzo unitario per intervento offerto in gara e in base al consuntivo relativamente al numero di interventi effettuati in ciascun mese di riferimento.
4. Per i servizi professionali i corrispettivi verranno corrisposti in base alla tariffa unitaria offerta in gara e in base al consuntivo approvato mensilmente sulla base del numero di giorni-persona indicato nell'ultimo Piano di Lavoro approvato.
5. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) sono intese per figura professionale con le caratteristiche minime di cui al Capitolato Tecnico.
6. Per i servizi di manutenzione straordinaria, in caso di atti vandalici, uso improprio, balzi di tensione, cause ambientali o eventi atmosferici, per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base di preventivi di intervento.
7. Per i servizi aggiuntivi in caso di traslochi i corrispettivi verranno corrisposti in base al prezzo unitario per intervento offerto in gara (in blocchi di minimo 4 ore) e in base



al consuntivo relativamente al numero di interventi (in blocchi di minimo 4 ore) effettuati in ciascun mese di riferimento.

8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. Le tariffe, i prezzi unitari per intervento e i canoni mensili sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
11. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura :
 - a)** con riferimento a servizi di manutenzione ordinaria e interventi sul cablaggio di cui all'art.15 comma 1 lett. a.1), a.2), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del bimestre, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12 S comma 6;
 - b)** con riferimento al servizio di manutenzione straordinaria di cui all'art.15 comma 1 lett. a.3), l'Impresa potrà emettere fatture con cadenza bimestrale per il singolo intervento o somma di interventi erogati nel bimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12 S comma 6, relativa all'ultimo intervento del bimestre di riferimento;
 - c)** con riferimento al servizio aggiuntivo in caso di traslochi di cui all'art.15 comma 1 lett. a.4) l'Impresa potrà emettere fattura a termine del bimestre di riferimento sulla base del numero di interventi (a moduli di 4 ore/uomo) effettivamente erogati, a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12 S comma 6, relativa all'ultimo intervento del bimestre di riferimento.
 - d)** con riferimento ai servizi professionali di cui all'art.15 comma 1 lett. a.5), l'Impresa potrà emettere fatture per la singola attività a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12 S comma 6, relativa all'ultimo intervento del bimestre di riferimento.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >



< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti

4. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione dei servizi prestati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione dei servizi prestati.
9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) 6538249DBF, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
10. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente



dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di



subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 >, art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente



alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.



Roma, lì _____

La Committente
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa
C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al _____
Firma digitale: n. _____

L'Impresa
Il legale rappresentante

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al _____
Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
Articolo 4 S - Titolarità delle licenze d'uso;
Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;
Articolo 6 S - Piano della Qualità;
Articolo 7 S - Garanzie;
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
Articolo 10 S - Risorse impiegate;
Articolo 12 S - Verifica di conformità
Articolo 13 S - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001
Articolo 14 S - Penali
Articolo 17 S - Risoluzione
Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G – Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione
Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 11 G - Cauzione
Articolo 12 G - Recesso
Articolo 13 G - Recesso per giusta causa
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli apparati di networking relativi al sistema informativo della fiscalità, al DAG e al DT del Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID1672

Allegato 3 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G – Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G – Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____